

**DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016
507/2016/E/EFR**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
247/2015/E/EFR, IN MERITO ALL'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO, SEZIONE VI, 1002/2015, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA
CONDIZIONE DI COGENERAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 settembre 2016

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 247/2015/E/efr (di seguito: deliberazione 247/2015/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2015, 367/2015/E/efr (di seguito: deliberazione 367/2015/E/efr);
- la sentenza del Tar Lombardia Milano, Sezione III, 14 giugno 2011 n. 1531;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002 (di seguito: sentenza 1002/15);
- la nota inviata dagli uffici dell'Autorità al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE), in data 15 giugno 2015 (prot. n. 18381);
- la memoria in data 24 giugno 2015, inviata dalla società Sarlux S.r.l., con sede legale in Sarroch (CA), S.S. Sulcitana 195 km 19 (di seguito: Sarlux) all'Autorità (prot. Autorità n. 19465 del 26 giugno 2015);
- la nota del GSE 9 luglio 2015 (prot. GSE n. P20150063698, prot. Autorità n. 0020631 del 9 luglio 2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 giugno 2016, n. 2663 (di seguito: sentenza 02663/16).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 247/2015/E/efr, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 1002/15, concernente il riconoscimento della condizione di cogenerazione, di cui alla deliberazione dell'Autorità 42/02;
- nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha riscontrato che, in applicazione dei criteri definiti nella sentenza, in alcuni anni, alcune delle sezioni che costituiscono l'impianto denominato IGCC della Sarlux risultavano rispettare la condizione di cogenerazione, mentre altre risultavano comunque non cogenerative;

- con la deliberazione 367/2015/E/efr, l’Autorità, in ottemperanza della sentenza 1002/15, ha disposto la restituzione, alla Sarlux, dei costi dalla medesima sostenuti con riferimento alle produzioni annuali delle sezioni che risultavano cogenerative alla luce dei criteri desumibili dalla sentenza 1002/15 e stabilito di richiedere, al Consiglio di Stato, chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della sentenza 1002/15, con riferimento alle produzioni della Sezione 3 nel 2002, della Sezione 2 nel 2003 e delle Sezioni 1 e 2 nel 2004, che risultavano non cogenerative;
- con la sentenza 02663/16, il Consiglio di Stato, fornendo i chiarimenti richiesti, ha confermato che la restituzione è da intendersi riferita all’intero impianto IGCC.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prendere atto dei chiarimenti forniti dalla sentenza 02663/16;
- sia pertanto necessario completare la restituzione alla Sarlux dei costi già sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi per le sezioni dell’impianto IGCC che negli anni non hanno rispettato la condizione di cogenerazione

DELIBERA

1. di disporre che il GSE, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, 1002/15 e 02663/2016, proceda a restituire, alla Sarlux, i costi da questa sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi relativi alle produzioni della Sezione 3 nel 2002, della Sezione 2 nel 2003 e delle Sezioni 1 e 2 nel 2004, inclusi gli accessori di legge, al netto di quanto la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha erogato alla citata società ai sensi della deliberazione 113/06, inclusi gli accessori di legge;
2. di notificare il presente provvedimento alla società Sarlux S.r.l., al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni